

## REGOLAMENTO (CEE) N. 277/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 febbraio 1993

recante deroga ai regolamenti (CEE) nn. 2974/92 e 3212/92 per quanto riguarda i prezzi di base e di acquisto dei mandarini e delle arance per la campagna 1992/93

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1754/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16 ter, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3150/91 della Commissione<sup>(3)</sup> ha fissato i limiti di intervento per la campagna 1991/92 a 35 800 t per i mandarini e a 1 181 800 t per le arance; che in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nell'autunno del 1992, la Commissione ha rilevato un superamento dei limiti di intervento di 59 478 t per i mandarini e di 376 862 t per le arance; che di conseguenza, a norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72 e dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88 del Consiglio, del 19 luglio 1978, che fissa, per quanto concerne le pesche, i limoni e le arance, le modalità di applicazione dell'articolo 16 ter del regolamento (CEE) n. 1035/72<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91<sup>(5)</sup>, tenendo conto inoltre dei riallineamenti monetari del 13 e del 17 settembre 1992, la Commissione ha ridotto, con i regolamenti (CEE) n. 2974/92<sup>(6)</sup> e n. 3212/92<sup>(7)</sup>, i prezzi di base e di acquisto dei mandarini e delle arance per la campagna 1992/93;

considerando che, in base alle rettifiche trasmesse da vari Stati membri, il superamento del limite di intervento ammonta in realtà a 53 230 t per i mandarini e a 448 164 t per le arance; che, per non mantenere a carico della Comunità l'onere di una spesa ingiustificata, occorre, a

norma dell'articolo 16 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, nonché dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2240/88, applicare immediatamente, fatta salva la riduzione agrimonetaria, una diminuzione del 17 % dei prezzi di base e di acquisto dei mandarini e dell'11 % dei prezzi di base e di acquisto delle arance, fissati dal regolamento (CEE) n. 1378/92 del Consiglio<sup>(8)</sup> per la campagna 1992/93;

considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3816/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, che abolisce, nel settore degli ortofrutticoli, il meccanismo di compensazione applicabile agli scambi tra la Spagna e gli altri Stati membri e che stabilisce misure connesse<sup>(9)</sup>, a partire dal 1° gennaio 1993 si applicano in Spagna i prezzi di base e di acquisto comuni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

In deroga ai regolamenti (CEE) n. 2974/92 e (CEE) n. 3212/92 e per il periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente regolamento e il termine della campagna 1992/93, i prezzi di base e di acquisto dei mandarini e delle arance fissati dal regolamento (CEE) n. 1378/92 sono diminuiti del 17,22 % per i mandarini e dell'11,24 % per le arance ed ammontano agli importi indicati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 180 dell'1. 7. 1992, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 299 del 30. 10. 1991, pag. 27.

<sup>(4)</sup> GU n. L 198 del 26. 7. 1988, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 299 del 15. 10. 1992, pag. 20.

<sup>(7)</sup> GU n. L 320 del 5. 11. 1992, pag. 10.

<sup>(8)</sup> GU n. L 147 del 29. 5. 1992, pag. 7.

<sup>(9)</sup> GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 10.